

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 20 settembre 2005, n. 4811

Conferma T.A.R. Basilicata, 19 novembre 2004, n. 768

È nullo il voto espresso per un candidato di una lista il cui simbolo (per errore tipografico) non è riprodotto nella scheda elettorale.

Omissis.

In particolare va sottolineato che nessun pregio può annettersi alla circostanza, su cui insiste l'appellante, che il voto possa essere espresso, anziché mediante il segno sul simbolo, indicando il nome di uno dei candidati della stessa lista ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 267 del 2000. Tale modalità può anche considerarsi alternativa a quella della indicazione mediante il simbolo, ma perché l'espressione del voto sia valida occorre che la scheda, mediante il simbolo, permetta il collegamento tra il nome indicato e quella determinata lista, in cui il candidato votato è iscritto.

In altri termini, il nome non collegato testualmente ad un simbolo di una delle liste concorrenti rimane una entità non utilizzabile, perché manca la possibilità di stabilire con certezza la volontà dell'elettore, come richiesto dal primo comma dell'art. 64, cit.. Tale difetto di certezza non può essere sanato dalla ragionevole presunzione, non ammessa dalla legge, che quella fosse la volontà del votante.

Ma vi è di più.

La norma in esame stabilisce la nullità anche dei voti contenuti nelle schede che presentano segni tali da far ritenere "che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto". Occorre affermare che una scheda utilizzata sebbene priva di uno dei simboli di lista deve essere annullata anche alla stregua della norma ricordata, perché il voto sarebbe sicuramente riconoscibile.

La previsione normativa di ipotesi di schede irregolari, cui consegue l'annullamento del voto ivi espresso, porta ad escludere che tale evenienza determini la necessità di annullare le intere operazioni elettorali.

Omissis.